

La prescrizione ‘breve’: una proposta di legge *ad personam*, ai danni di tante vittime di reato

1. Più di cento studiosi di diritto e procedura penale hanno sottoscritto l'**appello** che ho redatto contro la proposta legislativa di una **prescrizione ‘breve’**, il cui denunciato carattere di **‘legge *ad personam*’** è apparso a tutti evidente.

Con quella proposta - che accorcia il tempo della morte per prescrizione dei reati i cui imputati sono ‘incensurati’ - si voleva (e si vuole) infatti **evitare anche l’eventualità di una pronuncia di condanna in primo grado dell’attuale Presidente del Consiglio nel processo Mills**. Si obietta: in quel procedimento la prescrizione maturerebbe comunque nel 2012. L’obiezione è speciosa: quell’eventuale condanna, anche se non definitiva, suonerebbe sgradita conferma di una gravissima accusa; e, ripeto, è proprio quanto si vuole scongiurare con quella proposta di legge.

Non sarebbe, notoriamente, il primo caso di legge *ad personam*: sono anni che vengono varate leggi ritagliate su misura delle esigenze giudiziarie del Presidente del Consiglio in carica (fra le più eclatanti, quella sul falso in bilancio, il c.d.lodo Maccanico-Schifani, il c.d. lodo Alfano, il c.d. legittimo impedimento). E il panorama desolante disegnato da questa sequela di leggi in contrasto col principio costituzionale di eguaglianza è stato descritto con accorata indignazione da **Carlo Azeglio Ciampi** quando, parlando dell’amministrazione della giustizia nel nostro Paese, ha dichiarato che **“le riforme si fanno per i cittadini, non per i singoli...Basta con le leggi *ad personam*, che non risolvono i problemi della gente e non aiutano il Paese a migliorare”** (*La Repubblica*, 23 novembre 2009).

2. In questa come in altra occasione, vi è chi ha scritto o dichiarato che **non esisterebbero leggi *ad personam*, essendo per definizione tutte le norme emanate dal legislatore “generalì e astratte”**: una violazione del principio di eguaglianza sarebbe quindi un non senso.

E’ la “dotta ignoranza” non del sapiente che sa di non sapere: è ignoranza pura di quel che sanno da sempre i giuristi - paludati o meno - a proposito del divieto sancito dall’art.3 della Costituzione. Anche i giuristi non paludati: avvocati padroni dei principi giuridici, come sicuramente è l’on.le avv. Paniz, autore della proposta legislativa in questione.

All'inizio della seduta del 28 marzo alla Camera dei deputati, l'on.le **Paniz** ha infatti affermato con tutta la chiarezza desiderabile: “Se avessi voluto fare una norma *ad personam*, se avessi voluto determinare un risultato favorevole *esclusivamente* al premier, sarebbe bastato soltanto lasciare il testo così come era uscito dal Senato”.

Quel che sanno i bravi “pratici” del diritto, lo sanno benissimo i bravi costituzionalisti, che conoscono e insegnano la portata del divieto sancito dall'**art.3 della Costituzione**.

In un'analogica vicenda, **Leopoldo Elia** ha giustamente citato il lapidario insegnamento del grande **Esposito**: “Né importa, ai fini del divieto, che il provvedimento personale sia stato espresso con una formula generale, se in sede di interpretazione risulti che, secondo lettera, sarebbe generale, invece era sostanzialmente individuale. **Volontà della legge non è infatti quella apparente, ma quella sostanziale**”. E la volontà sostanziale della proposta dell'on.le Paniz è una *variazione che - sulla strada aperta da precedenti altre proposte - persegue un unico e costante obiettivo: assicurare comunque la pronta impunità del premier con una normativa ad personam*.

E' la strada inizialmente battuta dalla proposta del Senato, bollata come proposta di legge *ad personam* dallo stesso on.le Paniz, come si è visto; la strada successivamente percorsa dall'**on.le Luigi Vitali** del PDL con il disegno di legge 4124 presentato alla Camera il 1° marzo 2011, che al solito mirava a far morire anticipatamente di prescrizione i **reati degli incensurati o degli ultrasessantacinquenni** (due condizioni personali *ritagliate sulla persona del premier*): un disegno di legge ritirato su espressa richiesta del difensore del Presidente del Consiglio **on.le avv. Niccolò Ghedini** perché “*potrebbe offrire strumentali polemiche in particolare per ciò che riguarda la prescrizione*”(Il Sole24Ore, 3 marzo 2011; Il Corriere della Sera, 3 marzo 2011); infine, la strada percorsa dall'**on.le Paniz** il cui fervido ingegno giuridico lo ha poi guidato a battere un'altra strada - quella della riforma dell'**art.161 c.p.** - per raggiungere il medesimo risultato (per usare le sue parole) di “fare una legge *ad personam* determinando un risultato favorevole *esclusivamente* per il premier”, ancora e sempre per garantire una sollecita impunità del premier nel processo Mills, ma ancora e sempre in **violazione del principio costituzionale di eguaglianza sancito nell'art.3 Cost.**

3. Di fronte a questa aperta violazione dell'art.3 della Costituzione, **duplice è la possibile reazione aperta dal nostro sistema Costituzionale.**

a) Innanzitutto quella del **Capo dello Stato** che, come ha ricordato **Ciampi** nella citata denuncia delle leggi *ad personam*, ha “tra i suoi poteri quello della **promulgazione**” e “**se una legge non va non si firma**; e non si deve usare come argomento che, se il Parlamento riapprova la legge respinta la prima volta, il Presidente è poi costretto a firmarla. Intanto non si promulghi la

legge in prima lettura: la Costituzione prevede espressamente questa prerogativa presidenziale. La si usi: *è un modo per lanciare un segnale forte a chi vuole alterare le regole, al Parlamento e all'opinione pubblica*". Senza dire che ,quale che sia il numero dei reati che cadrebbero in prescrizione se venisse varata la proposta della c.d. prescrizione breve, sarebbero pur sempre tantissime le **vittime dei reati**, la cui **domanda di giustizia penale** garantita dalla Costituzione - di cui è custode il Capo dello Stato - resterebbe **inappagata** come prezzo irragionevole di una legge *ad personam*.

b) Va da sé che se poi il Parlamento dovesse eventualmente riapprovare la legge "respinta" la prima volta, resterebbe pur sempre aperta la strada della **rimessione alla Corte Costituzionale** da parte dei giudici competenti, denunciando l'ennesima violazione del principio di eguaglianza.

Giorgio Marinucci